

Lotto Strada Cannoni

- Lotto Principale -

Capitolato d'Oneri per la vendita a corpo di materiale legnoso derivante da utilizzazione lotto boschivo Strada Cannoni

Capitolato d'Oneri per la vendita a corpo del materiale legnoso derivante dal taglio del bosco "Strada Cannoni" costituito dalle piante indicate sinteticamente in tabella 2, poste nella **particella forestale n. 21** di proprietà del comune di Salbertrand, ricadente nel Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand (Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie).

A) CONDIZIONI GENERALI

Art.1 - Il Comune di Salbertrand mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal bosco denominato "Strada Cannoni", sito nella **particella forestale n. 21** del PFA di Salbertrand, per una superficie di intervento pari ad ha 6,16 ettari, costituito dalle piante indicate in tabella 2, assegnate al taglio dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Oulx con verbale in data 25/10/2021. Il legname posto in vendita proviene da formazione forestale gestita secondo lo schema di Certificazione di Gestione Forestale Sostenibile PEFC.

Art. 2 - La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità della ditta che eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né i mc. e/o la qualità dei prodotti che potranno ricavarci.

Il Consorzio Forestale Alta Valle Susa nel mese di settembre 2021 ha provveduto alla martellata e stima del lotto boschivo, come definito nel Verbale di martellata e nelle tabelle allegate.

Art. 3 - Il materiale legnoso posto in vendita è costituito dalle piante indicate in tabella 2. Le predette piante sono contrassegnate con vernice arancione al calcio ed al fusto e sono numerate con numeri progressivi corrispondenti al piedilista completo delle piante assegnate al taglio.

Art. 4 - La vendita avverrà mediante asta pubblica ai sensi dell'art. 73 R.D. 23.5.1924 N. 827 smi. Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà lettura delle modalità di svolgimento dell'Asta e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Art. 5 - I requisiti e le modalità di partecipazione all'asta oltre alle modalità di vendita del legname sono definite nell'apposito bando di gara.

Eventuali acquirenti stranieri, provenienti da paesi membri dell'UE, dovranno esibire certificato di iscrizione come ditta boschiva rilasciato dalle competenti autorità nazionali, corrispondente a quanto richiesto per le ditte italiane.

Per la partecipazione all'asta pubblica, viene richiesto un deposito provvisorio di **€ 600,00** o tramite versamento alla Tesoreria del Comune di Salbertrand, o altra forma di garanzia autorizzata.

Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, contratto, registrazione e collaudo, che sono tutte a totale carico della ditta. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, la ditta sarà obbligata a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse eccedente, l'Ente stesso restituirà alla ditta, la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse

*Consorzio Forestale Alta Valle Susa***Comune di Salbertrand (TO)**

integrato, l'Ente proprietario non procederà alla stipula del contratto e la ditta decadrà dalla titolarità dell'aggiudicazione.

Non saranno ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo.
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 6 - La ditta, dal momento dell'aggiudicazione definitiva, resta vincolata per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione ed il relativo atto contrattuale non siano divenuti esecutivi.

Art. 7 - Il verbale di gara sottoscritto dai componenti della Commissione, sarà approvato dal competente Responsabile d'area del Comune di Salbertrand.

Art. 8 - Nei termini richiesti dall'Ente proprietario con la comunicazione di aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Tesoreria dell'Ente una cauzione definitiva, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni, del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento, nella misura del 10% dell'importo del contratto, da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalla legge. Nel caso in cui la cauzione sia costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 - del codice civile, nonché l'operatività entro 10 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione sarà svincolata su richiesta dell'aggiudicatario al termine del contratto e dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi degli atti di gara.

In caso di morte, fallimento, o di altro impedimento/inadempienza dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art. 9 - Con la comunicazione di aggiudicazione definitiva da farsi all'aggiudicatario a mezzo PEC, l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a provvedere agli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione dell'atto contrattuale. Copia del conseguente contratto di vendita sarà rimesso al C.F.A.V.S. che provvederà, a sua volta, tramite apposito verbale, alla consegna del lotto boschivo alla presenza di un rappresentante dell'Ente, previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale. La consegna del lotto dovrà avvenire non oltre il termine di 45 giorni dalla data dell'atto contrattuale. Il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, nell'ambito del verbale di consegna, potrà indicare eventuali prescrizioni particolari per la superficie e le modalità di taglio. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si da come non avvenuta. Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal 45° giorno dalla sottoscrizione del contratto. Trascorsi i citati 45 giorni senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 8 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando la cauzione definitiva ed il deposito contrattuale.

Art. 10 - L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo:

- a) 100% precedentemente alla stipula del contratto
- oppure
- b) 40% precedentemente alla stipula del contratto;

Codice Commessa	Codice Verbale
02-2020-033.00	2020-27-Salbertrand 03

*Consorzio Forestale Alta Valle Susa***Comune di Salbertrand (TO)**

- c) 60% entro mesi sei dalla consegna e comunque prima di rimuovere il legname dall'imposto camionabile.

Il 60% di cui sopra, potrà anche, previa autorizzazione dell'Ente proprietario, essere versato entro i termini di scadenza dell'utilizzazione di cui al successivo art. 12 e l'aggiudicatario potrà rimuovere il legname dall'imposto camionabile, subordinatamente alla costituzione di fideiussione bancaria a garanzia del pagamento della 2° rata. Il pagamento della 2° rata potrà essere differito, anche solo per una parte, previo assenso del Comune, a seguito di impegno a corrispondere al Comune gli interessi, in misura pari agli interessi passivi gravanti sul Comune in caso di anticipazione di cassa presso la tesoreria.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente articolo 9.

Art. 11- L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, al Consorzio Forestale Alta Valle Susa ed al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Art. 12 - Il taglio delle piante compreso lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà essere terminato entro **24 mesi** dalla data della consegna, salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'art. 13. Il legname non tagliato e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 13 - La proroga dei termini stabiliti dall'articolo precedente per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, un mese prima della scadenza dei termini stessi, al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, cui compete la facoltà di concederla. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo pari al 5% del valore del lotto. Qualora ritenuto necessario concedere la proroga, essa non potrà comunque superare un anno dalla data di scadenza naturale dell'utilizzazione.

Art. 14 - L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo determinerà la decadenza del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti del presente capitolato e negli atti di gara.

Art. 15 - L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite del presente capitolato, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art. 16 - Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il CFAVS procederà, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni di pastellone indelebile. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali formeranno parte integrante della Dichiarazione di Regolare Esecuzione ai sensi della vigente normativa regionale. I danni eventuali saranno sottoposti a liquidazione definitiva. Contemporaneamente, per le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, il C.F.A.V.S. darà corso ai provvedimenti di competenza.

Art. 17 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi e di tagliare tutti i ceppi immediatamente sopra l'impronta. Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità

- 1) di Euro 6 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- 2) di Euro 12 per ogni moncone o ceppo tagliato oltre a cm. 50 sopra l'impronta;
- 3) di Euro 24 per ogni pianta, non martellata abbattuta salvo le sanzioni di legge previste;
- 4) di Euro 12 per ogni pianta martellata o contrassegnata con croce o numero e non abbattuta;

Codice Commessa	Codice Verbale
02-2020-033.00	2020-27-Salbertrand 03

*Consorzio Forestale Alta Valle Susa***Comune di Salbertrand (TO)**

5) di Euro 50 per ogni giorno di taglio prima della consegna.

Art. 18 - Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dai Tecnici Forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti.

Qualora l'aggiudicatario nell'utilizzazione danneggi altre piante non martellate o se di ceduo segnate con vernice gialla, in modo tale da renderne necessario l'abbattimento è tenuto a darne immediata notizia al C.F.A.V.S. Se il danneggiamento è ritenuto inevitabile l'aggiudicatario corrisponderà il valore di macchiatico delle piante a abbattere, se il danneggiamento sarà invece ritenuto dagli agenti forestali evitabile dovrà essere corrisposto il doppio del valore di macchiatico. In caso di omessa comunicazione il danno sarà comunque ritenuto evitabile. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n.1126. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati. Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate al Comune.

Art. 19 - Il C.F.A.V.S., previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione tramite PEC all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti Forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti Forestali e fatta salva per l'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come dal precedente art. 11.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del Coordinamento Provinciale predetto salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 20 - La ramaglia ed i cimali dovranno essere rimosse solamente al fine di permettere il passaggio nelle mulattiere e nei sentieri contigui al taglio ed il resto lasciate sul letto di caduta.

Art. 21 - L'aggiudicatario è obbligato:

1) ad effettuare l'esbosco lungo la viabilità esistente ed individuata in cartografia; per la realizzazione dell'esbosco si prevede la realizzazione di nuove piste di esbosco e la manutenzione e l'utilizzo della viabilità esistente; la viabilità temporanea di esbosco dovrà essere concordata prima della sua realizzazione con il personale del Consorzio Forestale.

2) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in modo che vi si possa transitare liberamente;
3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco, alle sue vie di accesso nel taglio e nel trasporto del legname.

5) ad esonerare e rilevare comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, piste sciistiche ecc.

Art. 22 - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione del Comune che ne valuterà la compatibilità con gli strumenti urbanistici adottati.

Art. 23 - La ditta è obbligata a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie nonché le piante contrassegnate con la lettera B (biodiversità) oppure I (invecchiamento), nel rispetto dell'art. 42 bis del Regolamento Forestale vigente. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto e danneggiato, pagherà una penale di Euro 50 se il danno poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

Art. 24 - Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora

Codice Commessa	Codice Verbale
02-2020-033.00	2020-27-Salbertrand 03

*Consorzio Forestale Alta Valle Susa***Comune di Salbertrand (TO)**

l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e al Consorzio Forestale: in tal caso la chiusura prende data peraltro dall'arrivo di tale comunicazione al Consorzio Forestale. Il collaudo sarà eseguito, unitamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dell'intervento, ai sensi del vigente regolamento, entro un mese dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non oggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5.

Art. 25 - L'Ente proprietario potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 26 - Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o del collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nel presente capitolato. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art. 27 - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Art. 28 - L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 29 - L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'atto del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 30 - Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. 26 e 28. Con il ritiro della cauzione la ditta rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 31 - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Art. 32 - Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, numero 827, oltre alle norme contenute nella legislazione regionale (legge 4-2009 e suo regolamento attuativo).

Art. 33 - L'aggiudicatario, con la sottoscrizione dell'atto contrattuale dichiarerà, agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti artt. 2, da 6 a 9, da 11 a 13, 15, da 17 a 19, da 21 a 25, 28 e 29 del sujesteso Capitolato che si intendono riportati e specificatamente approvati.

Codice Commessa	Codice Verbale
02-2020-033.00	2020-27-Salbertrand 03

Consorzio Forestale Alta Valle Susa
Comune di Salbertrand (TO)

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 34 - L'Amministrazione Comunale, se consentito dalle regole di finanza pubblica, può destinare una quota dell'introito della vendita del legname di cui al presente al miglioramento ed alla manutenzione del patrimonio collettivo.

Art. 35 - L'Ente proprietario renderà noto, prima dell'esperimento di gara, gli oneri, sia pure approssimativamente, a carico della ditta, per spese di martellata, aggiudicazione e contratto.

Art. 36 - L'aggiudicazione definitiva del lotto boschivo, il conseguente atto contrattuale e lo svincolo della cauzione definitiva sono subordinate alla verifica da parte dell'Ente proprietario della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria.

Art. 37 - Il presente Capitolato diverrà esecutivo e si potrà procedere alla vendita del materiale legnoso solo dopo che l'Ente avrà adottato regolare determinazione di approvazione degli atti.

Art. 38 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio tutte le piante non martellate.

Art. 39 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di denunciare al Comune e al Consorzio Forestale tutti i danni arrecati al bosco da eventi naturali o da terzi il danno derivante da mancata denuncia sarà addebitato all'aggiudicatario.

Oulx, 25/10/2021

Il Direttore del CFAVS
Dott. For. Alberto DOTTA



Codice Commessa	Codice Verbale
02-2020-033.00	2020-27-Salbertrand 03